

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3978/87 DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 1987

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1988, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate sui loro reciproci diritti di pesca per il 1988, in particolare sull'assegnazione di certi contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Norvegia;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta alla Comunità fissare le condizioni in cui tali contingenti di cattura possono essere utilizzati dai pescatori comunitari;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili, è opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 170/83;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca<sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le catture effettuate nel 1988, nel quadro dell'accordo sui diritti reciproci di pesca nel 1988 tra la Comunità e la Norvegia, dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque a nord di 62° di latitudine nord comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato I.

2. Le catture delle specie elencate nell'allegato II effettuate nel 1988, nel quadro dell'accordo su diritti reciproci di pesca nel 1988 tra la Comunità e la Norvegia, dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro nelle acque a sud di 62° di latitudine nord comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia, sono limitate ai contingenti fissati nello stesso allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 dicembre 1987

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Lars P. GAMMELGAARD

<sup>(1)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.